



**COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**IMMEDIATA ESECUZIONE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 104 del Registro - Anno 2015**

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di Agosto, alle ore 17,00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

<i>COGNOME e NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
<b>RAGUSA GIUSEPPE</b>	<b>Sindaco</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>POLLICHINO CARMELO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PIZZOLATO ALESSANDRO</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SCRIMA MARIA LUISA</b>	<b>Assessore</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FRANZONI FRANCESCO</b>	<b>Assessore</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PRESENTI N° 3</b>		<b>ASSENTI N° 2</b>	

Assume la presidenza il Vice Sindaco Geom. Carmelo Pollichino

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Massimo Fedele

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PREMESSO CHE:

- ai sensi del D.Lgs. 267/2000, compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti in materia di organizzazione nonché la determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al fabbisogno di personale;
- la dotazione organica dell'Ente è stata rideterminata, da ultimo, con deliberazione della G.C. n. 103 del 25.08.2015;

### VISTI in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii., il quale testualmente recita: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*

- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, i quali testualmente prevedono:

**1.** *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*

**3.** *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

**4.** *Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale [...].*

**4-bis.** *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.*

**6.** *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”.*

**VISTI:**

- l'art. 89 comma 5 del d. lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.”;*

- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale, in tema di assunzioni, testualmente prevede:

- 1.** *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

- 2.** *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

- 4.** *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;*

- l'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale dispone che: *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni”*.

**VISTO** l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii. il quale dispone che:

**1.** *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

**2.** *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

**3.** *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”;*

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n.41 del 23.04.2015 con la quale è stata effettuata ricognizione del personale in attuazione dell'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 ed acquisita agli atti d'ufficio e non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**VISTI** in particolare i commi dal 557 al 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), e ss.mm.ii;

**VISTO** che tali commi prevedono, per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia [...]” (comma 557);*

- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);*

- in caso di mancato rispetto del comma 557 scatta il divieto di assunzioni (**comma 557-ter**);

**VISTO**, più in particolare, il comma 557-*quater* dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) e ss.mm.ii., il quale dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013);

**VISTO** il D.L. N. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche in L. 114 del 11.08.2014, pubblicato in supplemento ordinario G.U. 190 del 18.08.2014;

**PRESO ATTO**, in particolare, che l'art. 3 comma 5 del D.L. N. 90 del 24.06.2014, come recentemente modificato dall'art.4 comma 3 del D.L. n.78/2015, oltre ad abrogare l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, ha apportato sostanziali modifiche ed integrazioni alla disciplina delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato e con altre forme flessibili negli Enti Locali, modifiche ed integrazioni che di seguito testualmente si riportano:

*5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. **L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.** Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

***5-ter.** Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso;*

***5-quater.** Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

*6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*

*8. All'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) e' abrogato il comma 9;*

*b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.*

*9. All'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 8 e' abrogato;*

*b) al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti";*

*10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente decreto.*

**RILEVATO**, pertanto, che l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90 del 24.06.2014 convertito con modifiche in L. 114 del 11.08.2014, comporta che non è più necessario che, al fine di procedere a nuove assunzioni di personale, il rapporto tra spese di personale e spese correnti sia contenuta al di sotto del 50%;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione n. 25/2014 la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ha fissato i principi di diritto in merito ai parametri temporali e contabili da utilizzare per il calcolo del limite della spesa di personale ai fini del rispetto, a partire dal 2014, del vincolo di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., alla luce delle nuove disposizioni; in particolare la richiamata deliberazione della Corte ha evidenziato che, in luogo del menzionato parametro temporale "dinamico", il legislatore introduce - anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico - assunzionale e di spesa - più restrittivo; pertanto il riferimento espresso ad un valore medio triennale, relativo al periodo 2011/2013, in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalorava ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta;

**RILEVATO** che il riferimento, fatto dalla Corte nella suddetta deliberazione n. 25/2014, alla “*spesa effettivamente sostenuta*” non equivale a sostenere la necessità di accedere al criterio di cassa, posto che la questione posta ai giudici contabili si incetrava sulla possibilità di conteggiare, ai fini della riduzione, anche le “*spese virtuali*”; con la conseguenza che il comma 557 può continuare a trovare applicazione secondo un principio di competenza, così come, peraltro, già chiarito dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con la deliberazione n. 27/CONTR/11;

**VISTA** la Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e, in particolare, l’art. 1 comma 424, secondo cui “*Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. **Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle**”;*

**VISTO** l’art. 41 comma 2 del d.l. n. 66 del 2014 il quale dispone che : “*Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, **registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014** e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*”;

**CONSIDERATO CHE** nell’anno 2014 sono stati rispettati i tempi medi di pagamento di cui all’art. 41 comma 2 del D.L. n. 66 del 2014;

**CONSIDERATO CHE** il valore medio del triennio 2011-2013 di cui all’art.557-*quater* della L. n.296/2006, entro il quale deve essere necessariamente contenuta la spesa di personale in sede di programmazione del

fabbisogno, risulta pari ad € 1.704.495,33;

**DATO ATTO** che questo Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l'esercizio 2014, essendo inoltre in linea con la relativa normativa anche nell'anno in corso, come risulta dall'esito del monitoraggio, effettuato dall'Area Finanziaria, in relazione al primo semestre 2015;

**CONSIDERATO** in particolare che:

- il D.L. 78/2015, novellando il testo dell'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, ha ampliato la possibilità per gli enti soggetti al patto di stabilità interno di attingere alle risorse assunzionali derivanti dalle economie per cessazioni verificatesi negli anni precedenti a quello in cui l'Ente vuole procedere ad assumere, prevedendo, a tal proposito, la facoltà di utilizzare, oltre al budget derivante dalle cessazioni dell'anno precedente, anche i *“residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*;
- in merito all'obbligo - previsto a pena di nullità della relativa assunzione eventualmente posta in essere - di destinare anche il budget assunzionale recentemente introdotto dalla surrichiamato D.L. n.78/2015 per le assunzioni del personale sovranumerario proveniente dalla province (si veda l'art.1 comma 424 della L. n.190/2014, più sopra riportato), con la deliberazione n.26 del 28 luglio 2015 la Corte dei Conti ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”*;

**RITENUTO** pertanto che, in relazione esclusivamente al budget assunzionale relativo alle cessazioni che si sono definite e verificate nel triennio 2011-2013, è possibile avviare la procedura per il reclutamento ordinario prevista dalle disposizioni vigenti in materia, non essendo il Comune, in forza del recente arresto della sezione autonomie della Corte dei Conti, obbligato a riservare la copertura dei posti vacanti al personale dichiarato eccedente proveniente dalle province presenti nel territorio italiano;

**RILEVATO** che la capacità assunzionale dell'Ente, derivante dalle cessazioni verificatesi nel triennio 2011/2013, immediatamente spendibile per effettuare assunzioni secondo le procedure ordinarie (senza l'obbligo, pertanto, di rispettare il regime assunzionale derogatorio di cui all'art.1 comma 424 della L. n.190/2014), ammonta a complessivi € 85.913,20, come risultante dalle seguenti cessazioni riferite al triennio:

ANNO	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	CAT.	DATA CESSAZIONE	COSTO SPESA ANNUA	PERCENTUALE PER CALCOLO RISORSA ASSUNZIONALE	RISORSA ASSUNZIONALE
2011	TORTOMASI GIOACCHINO	A	30/06/2011	€ 25.089,00	100%	€ 25.089,00
2012	ESPOSITO GIUSEPPA	C	01/07/2012	€ 29.295,00	40%	€ 11.718,00

2013	CACIOPPO ANGELO SALVATORE	A	05/05/2013	€ 25.156,17	60%	€ 15.093,70
	GIAMMANCHERI ANTONINA	C	30/09/2013	€ 29.379,32	60%	€ 17.627,60
	MIRABILE PIETRO	B	31/12/2013	€ 27.308,13	60%	€ 16.384,90
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>						<b>€ 85.913,20</b>

**DATO ATTO CHE**, nella tabella sopra riportata, la risorsa assunzionale generata dalla cessazione di un'unità di personale nell'anno 2011 è stata calcolata in misura pari al 100% del relativo costo, in quanto questo Ente risulta soggetto alla disciplina del patto di stabilità soltanto a partire dall'anno 2013, per cui il calcolo della risorsa assunzionale 2012, per cessazioni 2011, deve essere effettuata in conformità alla disciplina al tempo vigente per i Comuni esclusi dal patto, e quindi sulla base del disposto dell'art.1 comma 562 della L. n.296/2006, che, allora come adesso, prevede il regime più favorevole del c.d. *turn-over* pieno;

**RILEVATA** l'esigenza di assumere nell'anno in corso:

- n. 1 soggetto che abbia i requisiti per ricoprire il profilo professionale, attualmente vacante, di "Istruttore Direttivo Tecnico", cat. D1, a tempo pieno, al fine di dotare l'Ente di una figura professionale cui possa essere affidata la responsabilità di P.O. all'interno dell'Area Tecnica, la cui spesa previsionale ammonta ad € 32.711,01;
- n. 2 due operai generici (cat. A) ed n. 1 autista macchine complesse, la cui necessità è già stata avanzata dall'allora Responsabile dell'Area Tecnica con nota prot. n. 12953 del 12.12.2014;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tale ultima assunzione, tra i posti vacanti risultano n. 2 posti di operatore generici in Cat. A a n. 24 ore settimanali e n. 1 posto di autista macchine complesse in Cat. B3 a n. 18 ore settimanali, per un costo complessivo pari ad € 47.283,87 così determinato: € 33.645,38 per l'assunzione dei n. 2 operatori generici in Cat. A a 24 ore settimanali e € 13.638,49 per l'assunzione di n. 1 autista macchine complesse a 18 ore settimanali, Cat. B3;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che la spesa complessiva per l'assunzione delle predette unità di personale ammonta a complessivi € 79.994,87;

**CONSIDERATO CHE** tale spesa:

- comporterebbe che, in via necessariamente previsionale, la spesa per il personale nell'anno 2015, rilevante ai fini del rispetto dell'art.1 comma 557-*quater* della L. n.296/2006, ammonti ad € 1.485.449,00 (€ 1.405.454,00 + € 79.994,87), risultando pertanto conforme all'obbligo di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, quest'ultimo pari ad € 1.704.495,33;
- consente di rispettare, in via previsionale, il patto di stabilità interno;
- consente di rispettare il principio di riduzione progressiva della spesa di personale;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 29.12.2014 con la quale si è proceduto all'approvazione del piano delle assunzioni 2014 e della programmazione triennale del fabbisogno 2014/2016;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 54 del 14.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2014-2016;

**DATO ATTO** che questo Ente non risulta inadempiente in relazione all'obbligo di certificazione dei crediti previsto dall'art. 9 comma 3-*bis* del D.L. n.185/2008;

**ACQUISITI** sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente, dai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147-bis del dlgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii., con cui si attesta il rispetto dei presupposti, limitazioni e vincoli normativi per procedere ad assunzioni nel triennio preso in considerazione dalla presente deliberazione;

**RICHIAMATO** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**VISTA** la nota prot. n.7671 del 21 agosto 2015 con cui la presente proposta è stata trasmessa al Revisore Unico dei Conti per il rilascio del prescritto parere che attesti la compatibilità del relativo programma delle assunzioni con le norme, i vincoli e le limitazioni previste dalla normativa vigente per procedere al reclutamento del personale dipendente;

**VISTO** il parere favorevole prot. N. 7716 del 24 Agosto 2015, con cui l'Organo di revisione ha accertato la coerenza della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 con i vincoli di natura economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente, che si rende necessario rispettare per assumere personale dall'esterno;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.267/2000;
- il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- I pareri sotto riportati:

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000**

**In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE**

**Chiusa Scalfani , 21.08.2015**

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Dr.ssa M. Antonietta Vernaci**

**In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE**

**Chiusa Scalfani , 21.08.2015**

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
F.to Rag. Antonino Di Giorgio**

**SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

- 1. DI APPROVARE** le superiori premesse e considerazioni che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2. DI APPROVARE** il Programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017, che prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

**PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2015**

**ASSUNZIONI DALL'ESTERNO MEDIANTE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO ORDINARIO**

- Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico" in Cat. D1 per n. 36 ore settimanali (spesa lorda annua: € 32.711,01);
- Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Operatori generici in Cat. A per n. 24 ore settimanali (spesa lorda annua: € 33.645,38);
- Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Autista macchine complesse in Cat. B3 per n. 18 ore settimanali (spesa lorda annua €. 13.638,49);

**PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2016**

**NESSUNA ASSUNZIONE**

**PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2017**

**NESSUNA ASSUNZIONE**

- 3. DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa il compito di adottare con urgenza tutti gli atti gestionali necessari all'avvio delle procedure di assunzioni contenute nel presente programma;
- 4. DI DARE ATTO** che per le assunzioni programmate nel presente provvedimento sono rispettati tutti gli obblighi e limiti finanziari in premessa richiamati;
- 5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU;
- 6. DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/9, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali;

**7. DI DARE ATTO** che il presente Programma triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative e normative.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**F.to Dr.ssa M. Antonietta Vernaci**

**Il Proponente**  
**Il Sindaco**  
**F.to Geom. Giuseppe Ragusa**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- **VISTA** la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- **VISTI** i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
- **RITENUTA** la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
- Con voti favorevoli 3, contrari \_\_/\_\_, astenuti \_\_/\_\_\_\_ espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato;

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**L'Assessore Anziano  
F.to Dott. Alessandro Pizzolato**

**Il Vice Sindaco  
F.to Geom. Carmelo Pollichino**

**Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Massimo Fedele**

<b>Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</b>	<b>Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____</b>
<b>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</b>	<b>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</b>

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA**

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Massimo Fedele**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.08.2015;

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 25.08.2015

**Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Massimo Fedele**

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ex art. 4 L.R. 23/97.

\*\*\*\*\*

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Chiusa Sclafani li, 25.08.2015

**Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Massimo Fedele**